

proposta di legge n. 86

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 8 marzo 2006

ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Signori Consiglieri,
con la l.r. 23 aprile 1987, n. 21 "Istituzione del parco regionale del Conero" sono state stabilite le modalità per l'istituzione del Consorzio titolato alla gestione del parco in questione.

La l.r. 28 aprile 1994, n. 15, modificata più volte, di cui l'ultima avvenuta con l.r. 17 luglio 2004, n. 14, ha definito complessivamente, sulla

base delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e sue modifiche, norme e modalità riferite ai parchi regionali, dettando una serie di regole per l'istituzione e la tutela degli stessi.

Attualmente il sistema regionale delle aree naturali protette è costituito da diverse realtà organizzate con forme di gestione diversificate ed in particolare:

Area protetta	Avvio	Forma di gestione	Componenti
Parco regionale del Conero	1991	Consorzio di EE.LL.	25 (Consiglio direttivo); 5 (Giunta esecutiva)
Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello	1996	Ente parco	7 (Consiglio direttivo del parco)
Parco del Monte San Bartolo	1996	Ente parco	7 (Consiglio direttivo del parco)
Parco della Gola della Rossa e di Frasassi	1997	Comunità montana	36 (Consiglio Comunità montana dell'Esino-Frasassi); 8 (Giunta comunitaria)
Parco nazionale dei Monti Sibillini	1993	Ente parco	13 (Consiglio direttivo del parco)
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	1993	Ente parco	13 (Consiglio direttivo del parco)
Riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra	1985	Fondazione privata	8 (Consulta della riserva)
Riserva naturale della Montagna di Torricchio	1977	Università	13 (Consiglio dipartimento di botanica ed ecologia dell'Università di Camerino)
Riserva naturale della Gola del Furlo	2001	Provincia	31 (Consiglio Provincia di Pesaro e Urbino); 9 (Giunta provinciale); 14 (Commissione di riserva)
Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi	2003	Associazione di protezione ambientale	3 (accordo di programma tra Regione Marche, Provincia di Ancona e Comune di Jesi)
Riserva naturale della Sentina	2004	Ente locale	39 (Consiglio comunale); 9 (Giunta comunale); 6 (Comitato di indirizzo)

La Regione è rappresentata, a vario titolo, nella gran parte di queste istituzioni. Gli unici tre casi che non vedono la sua presenza negli organi di gestione sono rappresentati dalla Riserva statale della "Montagna di Torricchio" gestita direttamente dal Dipartimento di "Botanica ed Ecologia" dell'Università di Camerino, dal parco regionale della "Gola della Rossa e di Frasassi" affidato alla Comunità montana dell'Esino - Frasassi e da quello del "Conero" per il quale è stato costituito un Consorzio obbligatorio tra enti locali.

Si rileva quindi, anche da un punto di vista istituzionale, una situazione organizzativa diversificata tra le varie aree, che può considerarsi un elemento positivo ai fini della gestione, ma che, nei tre casi sopracitati, esclude l'amministrazione regionale, non solo delle scelte strategiche operate nei vari contesti, ma anche dalla conoscenza di aspetti tecnico-finanziari relativi all'area protetta che è poi difficile acquisire successivamente. A questo proposito occorre ricordare che, tenuto conto dell'attuale situazione dei finanziamenti nazionali, il bilancio regionale e i fondi Docup, comunque operanti tramite la Regione, costituiscono sostanzialmente le sole entrate delle aree protette. Non solo, ma la presenza di una rappresentanza regionale potrebbe svolgere una funzione di supporto alle strutture del parco e favorire la funzione di vigilanza sulla gestione assegnata alla Regione dall'articolo 27 della legge 394/1991 e dall'articolo 23 della l.r. 15/1994.

Si ritiene quindi opportuno integrare gli atti istitutivi dei parchi regionali intervenendo, in questa prima fase, sull'assetto del parco regionale del Conero la cui legge, promulgata nel 1987, seppur modificata più volte, non è mai stata adeguata compiutamente alla legge 394/1991 ed alla l.r. 15/1994 che le sono succedute.

La presente proposta rappresenta la prima fase di un processo di completa rivisitazione del sistema regionale delle aree protette che potrà portare anche a successivi interventi sulla materia. Infatti, su mandato disposto dalla Giunta regionale (nota a verbale n. 404 del 6 aprile 2004), i servizi "aree naturali protette e ciclo dei rifiuti" e "controllo di gestione" hanno avviato una verifica che si prefigge di razionalizzare ed ottimizzare il

sistema di finanziamento dei parchi e delle riserve naturali. Attraverso l'analisi della spesa storica, in particolare di quella di parte corrente, saranno individuati gli standard di fabbisogni finanziari sulla base dei quali costruire il Programma triennale per le aree protette (PTRAP). Tale verifica consentirà di aggiungere elementi di conoscenza utili per stabilire, tra le varie forme gestionali, quella più adeguata cui indirizzare l'intero sistema.

Per quanto riguarda il Parco regionale del Conero, siamo attualmente in presenza di un Consorzio composto da un Consiglio direttivo di 25 componenti (5 per ciascun ente locale consorziato), da una Giunta esecutiva formata da 5 consiglieri (1 per ciascun ente locale consorziato), da un Presidente, da un Direttore e da una Comunità del parco: in nessuno di questi organismi è prevista la presenza di un rappresentante della Regione che oggi si limita a nominare uno dei due componenti il Collegio dei revisori dei conti (essendo l'altro di nomina ministeriale).

Si propone di rivedere la formula del "Consorzio" prevedendo l'istituzione di un apposito "Ente parco" in cui la Regione sia rappresentata; tale forma è paragonabile a quella applicata, sin dal 1996, nei parchi naturali del "Sasso Simone e Simoncello" e del "Monte San Bartolo".

Con la presente proposta sostanzialmente si prevede di commutare l'attuale formula istituzionale del Parco regionale del Conero in Ente parco composto dai soli cinque organi obbligatori stabiliti dall'articolo 12 della l.r. 15/1994 (Consiglio direttivo, Presidente, Direttore, Comunità del parco e Revisore unico dei conti) garantendo inoltre la partecipazione della Regione attraverso la presenza, nel Consiglio direttivo del parco, del Presidente della Giunta regionale o di suo delegato.

La presente proposta di legge:

- 1) abroga l'atto istitutivo del parco del Conero (l.r. 23 aprile 1987, n. 21) fatta eccezione per i primi due articoli rispettivamente denominati "Istituzione e scopo del parco" e "Delimitazione e disciplina dell'area";
- 2) istituisce l'ente parco;
- 3) adegua l'articolato alle vigenti leggi di settore (legge 394/1991 e l.r. 15/1994).

Art. 1
(Istituzione)

1. Per la gestione e l'amministrazione del Parco regionale del Conero di cui alla l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco regionale del Conero), è istituito l'Ente parco regionale del Conero, di seguito denominato Ente.

2. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede nel territorio del Comune di Sirolo.

3. All'Ente si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).

Art. 2
(Organi)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) il Revisore unico;
- e) la Comunità del parco.

2. Il Consiglio direttivo, insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) un rappresentante nominato dalla Provincia di Ancona;
- c) un rappresentante nominato dal Comune di Ancona;
- d) un rappresentante nominato dal Comune di Camerano;
- e) un rappresentante nominato dal Comune di Numana;
- f) un rappresentante nominato dal Comune di Sirolo.

3. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito purché sia nominata almeno la maggioranza dei suoi componenti.

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e rappresenta il parco.

5. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo.

6. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e dura in carica cinque anni.

Art. 3
(Statuto e regolamenti)

1. Lo statuto dell'Ente è adottato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L'ordinamento degli uffici dell'ente è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

3. I compensi per gli organi dell'ente sono determinati dallo statuto.

Art. 4
(Contabilità economica)

1. L'Ente adotta la contabilità economica e trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 23 della l.r. 15/1994:

- a) entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale relativo all'anno successivo;
- b) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relazione sull'attività svolta.

Art. 5
(Norme finali e transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 21/1987, effettua la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consorzio di cui al comma 1 non può effettuare assunzioni di personale, né stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio direttivo dell'ente e ne convoca la prima seduta. Entro lo stesso termine è nominato il revisore unico.

4. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo, il Consorzio di cui al comma 1 è soppresso e l'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al Consorzio medesimo.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla l.r. 15/1994.

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, sono abrogati:

- a) gli articoli da 3 a 20 della l.r. 21/1987;
- b) la l.r. 2 marzo 1990, n. 8;
- c) la l.r. 24 gennaio 2000, n. 5.